



PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BIANCA SAVONA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

S T A T U T O

Sommario

Preambolo	1
Titolo I – Principi Generali	1
Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e territorio operativo	1
Articolo 2 – Emblema sociale e bandiera	1
Articolo 3 – Principi e scopi associativi fondamentali	2
Articolo 4 – Oggetto sociale e attività.....	3
Articolo 5 – Reti associative.....	5
Articolo 6 – Volontariato e lavoro retribuito.....	5
Titolo II – Associati	5
Articolo 7 – Requisiti e categorie degli Associati	5
Articolo 8 – Adesione all’Associazione.....	6
Articolo 9 – Diritti e doveri degli Associati	6
Articolo 10 – Personalità e perdita della qualità di Associato	7
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	8
Articolo 11 – Scritture contabili e bilancio.....	8
Articolo 12 – Esercizio finanziario, entrate e patrimonio	9
Articolo 13 – Patrimonio.....	9
Articolo 14 – Bilancio Sociale.....	10
Titolo IV – Organi Associativi	10
Articolo 15 – Organi Associativi.....	10
Articolo 16 – Assemblea degli Associati.....	10
Articolo 17 – Quorum e voto.....	11
Articolo 18 – Adempimenti, partecipazione e funzionamento	12
Articolo 19 – Competenze	13
Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione	13
Articolo 21 – Quorum, voto e funzionamento	14
Articolo 22 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	15
Articolo 23 – Presidente	16
Articolo 24 – Collegio Sindacale o Sindaco Unico	17
Articolo 25 – Revisione contabile.....	18
Articolo 26 – Collegio dei Probiviri.....	18
Articolo 27 – Direttore dei Servizi.....	19
Articolo 28 – Decadenza e Incompatibilità.....	20
Titolo V – Norme Finali	20
Articolo 29 – Sedi distaccate.....	20
Articolo 30 – Libri sociali obbligatori	21
Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	21
Articolo 32 – Norma transitoria.....	21
Articolo 33 – Norma di chiusura	22

Statuto della Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona

Preambolo

- A. La Società di Pubblica Assistenza Croce Bianca è stata costituita in Savona, il 4 marzo 1899, con la finalità di adoperarsi per il bene del prossimo, secondo il desiderio dei fondatori: *“una società che raccoglie tutti i buoni uniti di qualsiasi religione e partito, nel santo patto di adoperarsi per il bene del prossimo”*.
- B. L’associazione ha approvato il proprio primo statuto il 29 dicembre 1921 ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 364 ed è stata decorata con Medaglia di bronzo al Valore Civile nell’anno 1922.
- C. Con l’approvazione del presente Statuto gli Associati intendono perpetuare i principi e i valori che animarono e animano l’attività della Pubblica Assistenza, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e territorio operativo

- 1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, un’associazione del terzo settore denominata “Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona”, in forma breve anche “P.A. Croce Bianca Savona” (nel prosieguo “**Associazione**”). L’Associazione è un’organizzazione di volontariato ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (nel prosieguo “**Codice del Terzo Settore**” o “**CTS**”).
- 2. A seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, previsto dal CTS, alla denominazione sociale è aggiunta la locuzione “Organizzazione di Volontariato”, per esteso, ovvero l’acronimo “ODV”, in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3. Sino all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, previsto dal CTS, l’Associazione è di diritto un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ed alla medesima si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previste per le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del Terzo settore – Sezione organizzazioni di volontariato, della Regione Liguria. Pertanto, sino a tale data, tutte le disposizioni di cui all’articolo 4 del presente Statuto, eventualmente in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento previste per le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del Terzo settore – Sezione organizzazioni di volontariato, della Regione Liguria devono intendersi prive di efficacia.
- 4. L’Associazione ha sede nel Comune di Savona (SV). Il trasferimento della sede legale nel territorio del Comune di Savona, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non comportano modifica dello Statuto.
- 5. L’Associazione opera nell’ambito della Regione Liguria.

Articolo 2 – Emblema sociale e bandiera

1. L'Emblema sociale dell'Associazione è costituito da una croce bianca, a braccia eguali, filettata in rosso su scudo a fondo azzurro, riportante, immediatamente all'esterno, la denominazione sociale.
2. La bandiera dell'Associazione è bianca con al centro l'Emblema sociale. La bandiera reca indicazione dell'anno di fondazione dell'Associazione. L'asta cerimoniale della bandiera è sormontata da un pellicano in atto di aprirsi il ventre per nutrire i suoi piccoli.

Articolo 3 – Principi e scopi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà, previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, in conformità alle norme di legge e di regolamento previste per gli Enti del Terzo settore.
2. L'Associazione ha carattere aconfessionale e apartitico. Essa fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative e sull'attività di volontariato. In ossequio ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana l'Associazione si impegna a prestare assistenza a ciascun individuo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, attraverso l'operato personale, spontaneo e gratuito dei propri Associati.
3. L'Associazione non ha finalità di lucro e intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei Volontari Associati. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e si rivolgono alla generalità della popolazione.
4. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, oltre che lo sviluppo della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione, in particolare, si propone di:
 - a) promuovere e organizzare iniziative finalizzate a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale, con particolare riguardo alla tutela della salute;
 - b) promuovere e organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali, applicando e sviluppando i valori della solidarietà sociale e popolare, tramite progetti di sviluppo civile e sociale;
 - c) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini ad attività volontarie di interesse generale;
 - d) contribuire, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione, nonché all'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'articolo che segue, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociosanitario, dei servizi sociali, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale e a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

- f) collaborare con enti pubblici e privati, oltre che con altri enti del terzo settore e organizzazioni di volontariato, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 4 – Oggetto sociale e attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate all'articolo precedente, l'Associazione svolge, direttamente, ovvero in collaborazione con enti pubblici o privati, una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, CTS; in particolare:
- a) interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5, comma 1, CTS, e in specie *i*) servizi di intervento e soccorso sanitario territoriale extra-ospedaliero, in favore degli infortunati e degli infermi, con ambulanza e/o altri veicoli speciali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento; *ii*) servizi di ambulanza in genere, ivi inclusi i servizi di assistenza a eventi sportivi; *iii*) servizi di trasporto sanitario e sociosanitario con ambulanza e/o altri veicoli speciali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento; *iv*) servizi di guardia medica e servizi medici ambulatoriali in genere; *v*) servizi finalizzati alla riabilitazione ortopedica e neuromotoria; *vi*) altre prestazioni sanitarie e/o veterinarie; *vii*) prestazioni funzionali e correlate alla donazione di sangue, emoderivati e organi, ivi incluse le prestazioni di trasporto dei medesimi; *viii*) iniziative di formazione e informazione sanitaria, ivi incluse le iniziative finalizzate alla prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e alla protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro; *ix*) intervento sanitario in caso di calamità internazionali, nazionali e locali;
 - b) gestione di servizi sociali e assistenziali di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, CTS, ivi incluse *i*) le attività di trasporto sociosanitario e sociale; *ii*) l'organizzazione e gestione di attività assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà; *iii*) le azioni di intervento socioassistenziale in genere;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi), alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, di cui alla lettera e) dell'articolo 5, comma 1, CTS;
 - d) attività di protezione civile, di cui alla lettera y) dell'articolo 5, comma 1, CTS, nonché attività di intervento e soccorso in caso di calamità internazionali, nazionali e locali;
 - e) la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni e integrazioni, l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, il tutto come previsto dalla lettera u) del medesimo articolo 5, comma 1, CTS;
 - f) la promozione e l'organizzazione di attività di accoglienza umanitaria internazionale, di cui alla lettera r) dell'articolo 5, comma 1, CTS;
 - g) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell'articolo 5, comma 1, CTS;

- h) la promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di reciproco aiuto, di cui alla lettera w) dell'articolo 5, comma 1, CTS, con particolare riguardo alla tutela dei diritti degli ammalati e degli infermi, nonché alla tutela dei diritti dell'infanzia;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative o sportive, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1, CTS, con particolare riguardo ai settori di intervento dell'Associazione, alla diffusione di una corretta cultura sanitaria, assistenziale, ambientale e di protezione civile e alla formazione di una coscienza solidaristica, volta al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente e della persona, specie nell'ambito della solitudine e del dolore;
2. L'Associazione può esercitare qualunque altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, CTS, purché riconducibile agli scopi e alle finalità che essa persegue, indicati all'articolo 3 del presente Statuto.
 3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo il caso in cui detta attività sia esercitata quale attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 6 CTS.
 4. Ai sensi dell'articolo 6 CTS, l'Associazione può – inoltre – svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
 5. L'Associazione esercita – in ogni caso – le proprie attività in forma non commerciale, fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento con riguardo alle attività diverse, di cui all'articolo 6 CTS.
 6. Per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 CTS. L'Associazione provvede, inoltre, alla gestione del proprio patrimonio, sia esso mobiliare o immobiliare, ispirandosi a criteri di sana e prudente amministrazione, poiché detto patrimonio, ivi inclusi i proventi che dal medesimo possono derivare, è finalizzato esclusivamente al sostegno delle attività statutarie.
 7. Per l'affidamento di servizi rientranti nelle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, ovvero nelle attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dall'art. 6 CTS, l'Associazione può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, anche ai sensi degli articoli 56 e 57 CTS, ovvero partecipare a procedure ad evidenza pubblica, anche mediante associazioni temporanee di scopo con altri Enti del Terzo settore e/o altre forme di aggregazione previste dalla legge, cui sia ammessa la partecipazione di Enti del Terzo settore.
 8. Entro i limiti consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, l'Associazione può assumere partecipazioni in società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata o per azioni, ivi incluse le imprese sociali. È esclusa la partecipazione dell'Associazione a società che comportino la responsabilità patrimoniale illimitata dei soci.

9. L'organizzazione e le norme di procedura interne all'Associazione, nonché le disposizioni inerenti alle modalità di esecuzione delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, sono definite dal Regolamento Generale dell'Associazione, approvato dall'Assemblea degli Associati in adunanza ordinaria.

Articolo 5 – Reti associative

1. L'Associazione può aderire all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, quale rete associativa nazionale, ovvero, in mancanza di questa, ad altre reti associative di cui all'art. 41 CTS, purché coerenti con le proprie finalità statutarie.

Articolo 6 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, spontaneo e gratuito degli Associati.
2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario nei confronti dei Volontari.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ovvero di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può eccedere il cinquanta per cento del numero dei Volontari, ovvero la maggiore o minore soglia prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per le Organizzazioni di volontariato.
4. L'Associazione provvede a stipulare le polizze di assicurazione previste dalla legge in favore degli Associati Volontari, del personale dipendente e dei collaboratori. L'Associazione provvede, altresì, ad assicurare contro gli infortuni e per la responsabilità civile derivante dal loro operato i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti gli Associati preposti a un'attività, a norma dell'articolo 20, comma 9 del presente Statuto, o che prestino nei confronti dell'Associazione la loro opera continuativa.

Titolo II – Associati

Articolo 7 – Requisiti e categorie degli Associati

1. L'Associazione ha carattere aperto e deve essere composta da un numero di Associati non inferiore a sette persone fisiche, ovvero al diverso numero minimo di Associati previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le Organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di Associati viene meno, esso deve essere ricostituito entro un anno.
2. Possono aderire all'Associazione, divenendone Associati, tutti coloro – siano essi italiani o stranieri, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-

nali o sociali – che siano in possesso di non dubbi requisiti di moralità e condotta, ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e ogni altra deliberazione degli Organi Associativi.

3. Gli Associati che compongono l'Associazione, in numero illimitato, sono suddivisi nelle categorie seguenti:
 - a) Associati Sostenitori – sono coloro che aderiscono all'Associazione e partecipano alla vita e alle attività associative con la sottoscrizione annuale della Quota Associativa;
 - b) Associati Volontari – sono quegli Associati che, oltre a sottoscrivere annualmente la Quota Associativa, si impegnano a prestare la propria opera volontaria, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro, nemmeno indiretto, per fini di solidarietà e assistenza, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
4. Ciascun Associato è iscritto dall'Associazione nell'apposito Registro Generale degli Associati. Gli Associati Volontari sono altresì iscritti dall'Associazione nell'apposito Registro dei Volontari. Fatto salvo il diritto di ciascun Associato di recedere dall'Associazione, ai sensi del successivo articolo 9, è espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
5. È incompatibile con la qualità di Associato la sussistenza di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e/o di ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Assemblea degli Associati può istituire, con proprio regolamento, ovvero nell'ambito del Regolamento Generale, distinzioni e qualifiche funzionali, di merito od onorifiche attribuibili ad Associati e non-Associati, ferma restando l'eguaglianza di diritti e doveri tra gli Associati.

Articolo 8 – Adesione all'Associazione

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, su apposito modulo predisposto dall'Associazione, e trasmesso alla segreteria della medesima Associazione con le modalità previste dal Regolamento Generale. Per i minori d'età, la domanda è presentata da chi esercita legalmente la responsabilità sul minore, munito di rappresentanza contrattuale in favore del minore medesimo.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'esame dell'istanza di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, disponendo in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e dandone comunicazione all'interessato con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.
3. La deliberazione di accoglimento è annotata nel Registro Generale degli Associati. La deliberazione di rigetto, la quale deve essere sempre motivata, è comunicata all'interessato in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ovvero altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione. In caso di rigetto, entro sessanta giorni dalla conoscenza della deliberazione, l'interessato ha facoltà di domandare che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale delibera – a scrutinio segreto – in occasione della prima adunanza utile.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le attività di esame delle istanze di ammissione, nonché ogni relativa deliberazione, ad apposito comitato, costituito da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione medesimo, adottando altresì le disposizioni necessarie al suo corretto funzionamento.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno eguali diritti, doveri e dignità. Ciascun Associato, in particolare, ha diritto di:
 - a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea degli Associati e prendervi la parola;
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati, nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in riferimento ai programmi e alle attività dell'Associazione ed essere informati circa detti programmi e attività;
 - e) esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dal Regolamento Generale e, in ogni caso, essere informato sull'attività associativa;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - g) recedere dall'Associazione.
2. Ciascun Associato maggiore d'età, qualora sia in regola con il pagamento della Quota Associativa, ha inoltre diritto di:
 - a) qualora sia iscritto nel Registro Generale degli Associati da almeno tre mesi, esprimere il proprio voto nell'Assemblea degli Associati;
 - b) qualora sia iscritto nel Registro Generale degli Associati da almeno tre mesi, eleggere i componenti degli Organi Associativi;
 - c) essere eletto quale componente degli Organi Associativi, nel rispetto del presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Ciascun Associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti dell'Associazione e ogni altra deliberazione degli Organi Associativi;
 - b) corrispondere puntualmente la Quota Associativa, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, entro il trentesimo giorno del mese di aprile, per ciascun esercizio sociale;
 - c) impegnarsi personalmente per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
 - d) astenersi dal compiere atti contrari agli interessi e all'immagine dell'Associazione e, in generale, mantenere un comportamento e un contegno conformi alle finalità dell'Associazione medesima.

Articolo 10 – Personalità e perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato è personale e non è trasferibile, nemmeno per causa di morte.
2. La qualità di Associato viene meno:
 - a) per causa di morte;
 - b) per esclusione dell'Associato, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) per recesso dell'Associato.
3. L'esclusione dell'Associato può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui:

- a) l'Associato non abbia provveduto al pagamento della Quota Associativa, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine previsto dal presente Statuto;
 - b) l'Associato sia incorso in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 5, del presente Statuto,
 - c) l'Associato abbia violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, ovvero una deliberazione degli Organi Associativi, e la violazione sia tale da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3, che precede, devono essere comunicati all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ovvero altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, ed acquistano efficacia dal momento della loro comunicazione da parte dell'Associazione.
 5. Qualora sia necessario assumere i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, che precede, l'interessato deve essere preventivamente informato degli addebiti a suo carico e invitato a esporre, anche in forma scritta, le proprie ragioni difensive. Il Regolamento Generale definisce le modalità e i termini del procedimento di esclusione dell'Associato, assicurando il diritto al contraddittorio.
 6. Il recesso del socio deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ovvero altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione e ha efficacia dal momento della ricezione stessa da parte dell'Associazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 11 – Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa di legge e di regolamento e per redigere le scritture contabili, anche ai fini della redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto della gestione e della relazione di missione. Il bilancio include l'esposizione dettagliata degli oneri e dei proventi relativi a ciascuna delle raccolte di fondi eventualmente effettuate nell'esercizio. La relazione di missione, oltre a illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 CTS.
3. Nel caso in cui le entrate complessive dell'Associazione nel corso dell'esercizio risultino inferiori all'importo di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), ovvero alla diversa soglia prevista dalla legge, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata, con il solo rendiconto della gestione, redatto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'articolo 6 CTS, con apposita nota in calce al predetto rendiconto.

4. L'Associazione adempie agli obblighi di pubblicazione e deposito del bilancio di esercizio, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ivi incluse quelle relative al deposito del bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 12 – Esercizio finanziario, entrate e patrimonio

1. L'Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, amministrativa e contrattuale, ai sensi di legge.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno solare.
3. L'Associazione provvede alle proprie finalità per il tramite delle seguenti entrate:
 - a) Quote associative corrisposte dagli Associati;
 - b) contributi ed erogazioni liberali di soggetti privati;
 - c) rimborsi percepiti per l'esecuzione di attività di interesse generale, anche in regime di convenzione, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - d) proventi percepiti per l'esecuzione, in via secondaria e strumentale, di attività diverse da quelle di interesse generale, nelle forme ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - e) proventi percepiti per l'esecuzione di attività di interesse generale, svolte quali attività secondarie e strumentali, nelle forme ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - f) contributi erogati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni, ovvero da altri enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, nonché all'acquisto di dotazioni strumentali all'esecuzione di attività di interesse generale;
 - g) donazioni, lasciti testamentari, eredità, legati, oblazioni e altre liberalità in genere;
 - h) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - i) somme ricavate dall'attività di raccolta fondi;
 - j) somme ricavate dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fini di sovvenzione;
 - k) somme ricavate dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai Volontari, curata direttamente dall'Associazione;
 - l) somme ricavate dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 CTS;
 - m) somme ricavate dalla somministrazione di alimenti e bevande, in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Articolo 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo precedente, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi o capitale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, per le Organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo

settore, anche in caso di recesso dell'Associato e in ogni altro caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le Quote Associative non sono cedibili, rivalutabili o rimborsabili.

Articolo 14 – Bilancio Sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Titolo IV – Organi Associativi

Articolo 15 – Organi Associativi

1. L'Associazione assicura la gestione democratica, attraverso organi liberamente eletti dagli Associati e garantisce la partecipazione attiva di questi ultimi alla vita associativa.
2. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, con funzioni di Organo di Controllo, nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - e) il Revisore legale dei conti, nel caso in cui la nomina di tale organo sia prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e le relative funzioni non siano attribuite all'Organo di Controllo;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo per il Collegio Sindacale o Sindaco Unico e per il Revisore legale dei conti, gli Organi Associativi sono costituiti in via esclusiva da Associati, ai quali non può essere attribuito alcun compenso, ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico e il Revisore legale dei conti possono essere costituiti anche da non Associati. Ai componenti del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, nonché al Revisore legale dei conti, può essere attribuito un compenso per l'attività prestata, in coerenza con le ordinarie tariffe di mercato ed in conformità con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Articolo 16 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati, i quali sono ammessi a parteciparvi con le modalità previste dal presente Statuto.

2. L'Assemblea degli Associati è organo deliberativo sovrano e democratico. Essa può riunirsi in adunanza ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea degli Associati vincolano tutti gli Associati, ancorché assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente a mezzo avviso scritto, affisso presso la sede dell'Associazione, pubblicato sul sito internet e/o sulle altre pagine *web* dell'Associazione, e trasmesso a ciascun Associato a mezzo lettera ordinaria, posta elettronica o telefax, con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno oltre alla data, all'ora e al luogo stabiliti per l'adunanza in prima e seconda convocazione.
4. L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro il trentunesimo giorno del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di competenza. Predetto termine può essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione, per comprovate ragioni di necessità, per un massimo di trenta giorni. L'Assemblea degli Associati si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ne facciano richiesta un decimo degli Associati. Il Presidente provvede sulla richiesta degli Associati entro trenta giorni.
5. Qualora riscontri gravi anomalie nel funzionamento dell'Associazione, il Collegio Sindacale, ovvero il Sindaco Unico, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta. Ove questi non vi provveda, il presidente del Collegio Sindacale, ovvero il Sindaco Unico, procedono direttamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati.
6. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

Articolo 17 – Quorum e voto

1. L'Assemblea degli Associati in adunanza ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in persona o per delega – della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei voti espressi, con esclusione dei voti di astensione e dei voti nulli.
2. L'Assemblea degli Associati in adunanza ordinaria, quando delibera sulla revoca degli amministratori e dei componenti del Collegio dei Proviviri, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in persona o per delega – della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. Essa delibera, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno un quinto degli Associati aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea degli Associati in adunanza straordinaria, quando delibera sulle modifiche dello Statuto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in persona o per delega – della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza – in persona o per delega – di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto. Essa delibera, in ogni caso, con la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti e aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea degli Associati in adunanza straordinaria, quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della medesima, è validamente costituita, sia in prima che in seconda

convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

5. Hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Associati tutti gli Associati maggiori d'età, in regola con il pagamento della Quota Associativa, che siano iscritti nel Registro Generale degli Associati da almeno tre mesi.
6. L'Assemblea degli Associati adotta le proprie deliberazioni, di norma, con voto palese, per alzata di mano, per chiamata individuale, ovvero tramite idonei sistemi elettronici e/o telematici, se presenti. Sono adottate con voto segreto le deliberazioni relative all'elezione, alla nomina e alla revoca dei componenti degli Organi Associativi, quelle relative all'azione di responsabilità nei confronti degli Organi Associativi, nonché quelle che riguardano il procedimento di ammissione degli Associati e, in generale, le deliberazioni relative alle persone. Le deliberazioni sono assunte, inoltre, con voto segreto qualora ne facciano richiesta almeno un terzo degli Associati presenti e aventi diritto al voto.
7. Gli Associati aventi diritto di voto, i quali, pur se presenti, non partecipino alla votazione, sono comunque computati ai fini del quorum costitutivo. In caso di parità di voti espressi, la proposta di deliberazione si intende respinta. Nelle deliberazioni relative all'elezione o alla nomina dei componenti degli Organi Associativi, in caso di parità di voti espressi, prevale il candidato più anziano d'età.
8. I componenti degli Organi Associativi, che siano anche Associati, non partecipano al voto nelle deliberazioni che riguardano la loro revoca o la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i sindaci o il Sindaco Unico e il Revisore legale dei conti, qualora questi ultimi siano anche Associati, non partecipano al voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio dell'Associazione.
9. Al fine di assicurare la massima partecipazione degli Associati al voto, per le deliberazioni relative all'elezione dei componenti degli Organi Associativi il Regolamento Generale può prevedere la costituzione di idoneo seggio elettorale e lo svolgimento delle operazioni elettorali nel corso di più giornate successive.

Articolo 18 – Adempimenti, partecipazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero, in assenza di questi, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età o in assenza di quest'ultimo da un associato designato dall'Assemblea degli Associati medesima. L'Assemblea degli Associati designa, per ciascuna adunanza, un segretario.
2. Delle adunanze dell'Assemblea degli Associati è redatto processo verbale, a cura del segretario, il quale lo sottoscrive, unitamente al presidente dell'adunanza. Il processo verbale è conservato in apposito libro, anche in forma elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Ciascun Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea degli Associati da un altro Associato avente diritto di voto, mediante delega, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, con le modalità previste dal Regolamento Generale. Nel caso gli Associati siano in numero inferiore a cinquecento, ciascun Associato potrà rappresentare sino a un massimo di tre Associati. Nel caso gli Associati siano in numero pari o superiore a cinquecento, ciascun Associato potrà rappresentare sino a un massimo di cinque Associati.

4. Alle adunanze dell'Assemblea degli Associati sono ammessi i soli Associati, i sindaci o il Sindaco Unico e i Revisori dei conti. È facoltà del Consiglio di Amministrazione invitare non Associati a partecipare alle adunanze dell'Assemblea degli Associati e consentire loro di prendere la parola, qualora non vi si opponga la maggioranza degli Associati presenti e aventi diritto di voto.
5. Il Regolamento Generale prevede, in coerenza con il presente Statuto, disposizioni integrative per il funzionamento dell'Assemblea degli Associati e per il procedimento di elezione o nomina degli Organi Associativi.

Articolo 19 – Competenze

1. L'Assemblea degli Associati in adunanza ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio;
 - b) approva le linee programmatiche dell'Associazione;
 - c) approva il Regolamento Generale dell'Associazione e le sue modifiche;
 - d) approva il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio dell'Associazione e le sue modifiche;
 - e) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - g) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - h) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, con funzioni di Organo di Controllo, nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, determinando altresì il compenso dei componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile;
 - i) nomina e revoca il Revisore legale dei conti, nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia prevista dalle vigenti disposizioni di legge e le relative funzioni non siano attribuite all'Organo di Controllo, determinandone altresì il compenso;
 - j) delibera sulla proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli Organi Associativi;
 - k) delibera, in sede d'appello, sulle istanze di ammissione all'Associazione, rigettate dal Consiglio di Amministrazione o dal comitato costituito a norma dell'articolo 8, comma 4, del presente Statuto;
 - l) delibera sull'istituzione di ulteriori sedi dell'Associazione;
 - m) delibera in ordine alle variazioni del patrimonio immobiliare dell'Associazione;
 - n) delibera, inoltre, sulle altre materie attribuite alla sua competenza da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente Statuto o dal Regolamento Generale.
2. L'Assemblea degli Associati in adunanza straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di nove membri, in numero dispari, nella misura determinata preventivamente dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile.
3. Nella sua prima riunione, successiva all'elezione, il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto, e trasmesso a ciascun componente a mezzo lettera ordinaria, posta elettronica o telefax, con almeno quattro giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno oltre alla data, all'ora e al luogo stabiliti per la riunione. Il termine previsto per la convocazione può essere derogato in casi di necessità e urgenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario ovvero ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta per ciascun trimestre.
6. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a elezioni suppletive. I componenti del Consiglio di Amministrazione così subentrati restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora venga a mancare, contemporaneamente, più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione lo stesso decade e dovrà procedersi a nuove elezioni. Il Consiglio di Amministrazione decaduto regge l'Associazione sino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.
8. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di procuratori speciali per il compimento di specifiche attività. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, delegare talune delle proprie attribuzioni e competenze amministrative ad uno o più dei suoi componenti, ovvero a uno o più Comitati costituiti da suoi componenti, determinandone responsabilità e competenze. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla pubblicità legale delle procure e delle deleghe conferite ai propri componenti nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in ogni caso, a tutti gli adempimenti di cui all'articolo 26 CTS.
9. Il Consiglio di Amministrazione può preporre uno o più Associati, anche costituiti in apposita commissione, all'organizzazione e al coordinamento di una o più delle attività di cui all'articolo 4, determinandone responsabilità e competenze, con esclusione delle attività attribuite alla competenza del Direttore dei Servizi.
10. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 21 – Quorum, voto e funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata di mano, per chiamata individuale, ovvero tramite idonei sistemi elettronici e/o telematici, se presenti. Sono adottate con voto segreto le deliberazioni relative all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente. Le deliberazioni sono assunte, inoltre, con voto segreto qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti presenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ovvero, in sua assenza, del Vice-Presidente o, in assenza di questi, del componente più anziano d'età.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, del Vice-Presidente o, in assenza di questi, del componente più anziano d'età.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, a cura di un componente designato dal Consiglio di Amministrazione stesso, il quale lo sottoscrive, unitamente al presidente della riunione. Il processo verbale è conservato in apposito libro, anche in forma elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, il Direttore dei Servizi, i sindaci o il Sindaco Unico. È facoltà del Consiglio di Amministrazione invitare Associati o terzi a partecipare alle proprie riunioni e consentire loro di prendere la parola;
6. È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite sistemi di teleconferenza o videoconferenza, purché questi consentano l'identificazione di tutti i partecipanti e sia possibile, per ciascuno di essi, prendere parte alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno ed esprimere chiaramente il proprio voto.
7. È fatto obbligo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di dichiarare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e – in tal caso – di astenersi dal voto.
8. Il Regolamento Generale può prevedere, in coerenza con il presente Statuto, disposizioni integrative per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Esso provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per gli organi amministrativi delle Organizzazioni di volontariato e, in particolare:
 - a) predispone le proposte di deliberazione da presentare all'Assemblea degli Associati, a norma del presente Statuto;
 - b) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e, più in generale, alle linee programmatiche dell'Associazione, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che le sono proprie, nel rispetto dei principi previsti dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

- c) fatte salve le competenze riservate all'Assemblea degli Associati in materia di patrimonio immobiliare, delibera la stipula di contratti, convenzioni e accordi, finalizzati al perseguimento degli scopi e al soddisfacimento delle necessità dell'Associazione;
- d) delibera l'adesione dell'Associazione a reti associative e/o ad altre Organizzazioni di volontariato, ovvero la costituzione di associazioni temporanee di scopo e/o di altre forme aggregative previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per gli Enti del Terzo settore, nonché l'assunzione di partecipazioni in società, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale; delibera, inoltre, sul passaggio di Associati dall'una all'altra categoria, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale;
- f) adotta i provvedimenti relativi alla perdita della qualità di Associato;
- g) delibera in ordine all'ammontare della Quota Associativa, tenendo conto della necessità di temperare le esigenze di funzionamento dell'Associazione con la necessità di salvaguardare la natura aperta della medesima e di promuovere l'ampliamento della base associativa;
- h) fatte salve le competenze riservate all'Assemblea degli Associati in materia di patrimonio immobiliare, delibera in ordine all'accettazione di lasciti, legati e donazioni;
- i) formula le proposte di bilancio redige la relazione di missione;
- j) provvede all'assunzione, alla gestione e alla direzione del personale dipendente, esercitando i relativi poteri di disciplina; regola i rapporti di lavoro autonomo e convenzionato, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento; adotta, se del caso, appositi regolamenti per la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, nonché per l'attribuzione delle relative mansioni;
- k) sentito il parere del Direttore dei Servizi, adotta il Regolamento Generale e gli altri regolamenti dell'Associazione, nonché le relative modifiche, e li sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- l) sentito il parere del Collegio dei Probiviri e del Direttore dei Servizi, adotta il Regolamento Disciplinare Sanzionatorio dell'Associazione, nonché le relative modifiche, e lo sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- m) esercita il potere di disciplina generale nei confronti degli Associati, con le modalità previste dal Regolamento Disciplinare Sanzionatorio;
- n) nomina e revoca il Direttore dei Servizi, con le modalità previste dal Regolamento Generale;
- o) delibera su tutte le altre materie attribuitegli dal presente Statuto o dal Regolamento Generale e adotta tutti i provvedimenti necessari al funzionamento e alla gestione dell'Associazione, ivi inclusi quelli relativi all'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS e alle attività diverse di cui all'articolo 6 CTS.

Articolo 23 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne dirige e coordina l'attività. Il Presidente, inoltre:

- a) sottoscrive qualunque contratto, convenzione, accordo, atto o documento, in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati;
 - c) rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Reti associative, con altre Organizzazioni di volontariato, Enti del Terzo settore, associazioni, società, enti e soggetti privati in genere, oltre che con le pubbliche amministrazioni;
 - d) agisce e resiste in giudizio, ivi inclusi i procedimenti di conciliazione, di mediazione e di arbitrato, in nome e per conto dell'Associazione, con il potere di nominare procuratori e avvocati;
 - e) può assumere con determinazione presidenziale, in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest'ultimo, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento oggetto di ratifica;
 - f) esercita tutti gli altri poteri attribuitigli dal presente Statuto e dal Regolamento Generale e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento temporanei anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.
 3. Con il consenso del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei poteri di cui alla lettera e) del comma 1, che precede.
 4. In caso di dimissioni del Presidente dalla sua sola carica, e non da quella di membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a norma dell'articolo 20, comma 3, con l'elezione tra i suoi membri di un nuovo Presidente. In caso di cessazione, comunque determinatasi, del Presidente dalla sua carica e da quella di membro del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 20, comma 6, con la surroga o l'elezione di un nuovo componente, e successivamente a norma dell'articolo 20, comma 3, con l'elezione tra i suoi membri di un nuovo Presidente.

Articolo 24 – Collegio Sindacale o Sindaco Unico

1. L'Assemblea degli Associati nomina un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, dei quali almeno un membro effettivo e uno supplente siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tenuto dal Ministero della Giustizia. In tal caso, nel corso della sua prima riunione, il Collegio Sindacale elegge il proprio Presidente.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide in presenza di almeno tre componenti. Il Collegio Sindacale adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
3. In alternativa, l'Assemblea degli Associati può nominare un Sindaco Unico, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della loro nomina e possono essere nominati per un massimo di tre mandati consecutivi.

5. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, almeno trimestralmente, verificano la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato di cassa dell'Associazione, e prendono visione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati. Qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad ispezioni dell'intera documentazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Di tutte le attività di verifica e ispezione del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è redatto verbale.
6. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico verificano il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo motivato parere, con relazione da presentare all'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione.
7. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercitano le funzioni di Organo di Controllo, di cui agli articoli 29 e 30 CTS.
8. Al funzionamento del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 21, commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.
9. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di un sindaco effettivo, allo stesso subentra un sindaco supplente, in ordine di anzianità, avente i medesimi requisiti professionali, e si procede a norma del periodo che segue per la nomina di un nuovo sindaco supplente. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di un sindaco supplente, l'Assemblea degli Associati provvede a nuova nomina alla prima adunanza utile. Il sindaco supplente così nominato dura in carica sino al termine del mandato del Collegio Sindacale.
10. In caso di vacanza del Presidente del Collegio Sindacale, si applica la procedura di cui all'articolo 23, comma 4, in quanto compatibile.
11. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, il Collegio Sindacale può adottare un proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 25 – Revisione contabile

1. Qualora l'Associazione sia tenuta, in forza delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, a nominare un revisore dei conti o una società di revisione contabile, le relative funzioni possono essere attribuite all'Organo di Controllo, i cui componenti siano tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia.
2. Nel caso non sia possibile procedere a norma del comma che precede, l'Assemblea degli Associati, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione contabile. Il mandato attribuito al Revisore legale dei conti o alla società di revisione contabile ha durata pari a quella prevista per il mandato attribuito al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, fatte salve differenti previsioni di legge o di regolamento.

Articolo 26 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra Associati di specchiata condotta, in possesso di idonee competenze professionali, ovvero di comprovata esperienza nella vita associativa. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Nel corso della sua prima riunione, il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente.
3. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide in presenza di almeno tre componenti. Il Collegio dei Probiviri adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
4. Al funzionamento del Collegio dei Probiviri si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 21, commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.
5. Il Collegio dei Probiviri è garante del rispetto delle norme del presente Statuto, del Regolamento Generale, e degli altri regolamenti dell'Associazione. Esso dirime le controversie tra gli Associati, nonché tra gli Associati e gli Organi Associativi, ovvero tra differenti Organi Associativi. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, si pronuncia sui ricorsi presentati dagli Associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore dei Servizi o dall'Assemblea degli Associati. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre motivate e sono notificate agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione.
6. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di un componente effettivo, allo stesso subentra un componente supplente, in ordine di anzianità, e si procede a norma del periodo che segue per la nomina di un nuovo componente supplente. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di un componente supplente, subentra il primo Associato non eletto in ordine di graduatoria. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, l'Assemblea degli Associati provvede a elezione alla prima adunanza utile. Il componente supplente così eletto dura in carica sino al termine del mandato del Collegio dei Probiviri.
7. In caso di vacanza del Presidente del Collegio dei Probiviri, si applica la procedura di cui all'articolo 23, comma 4, in quanto compatibile.
8. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, il Collegio dei Probiviri può adottare un proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 27 – Direttore dei Servizi

1. Il Direttore dei Servizi dura in carica due anni e può essere nominato per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Direttore dei Servizi nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, due Vice-Direttori, i quali lo coadiuvano nelle attività di competenza e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Direttore dei Servizi, sentito il Consiglio di Amministrazione, può, inoltre, nominare sino a quattro Collaboratori, i quali lo coadiuvano nelle attività di competenza. Il Direttore dei Servizi, i Vice-Direttori e i Collaboratori costituiscono la Direzione dei Servizi. Il Direttore dei Servizi è responsabile dell'attività di tutti i componenti della Direzione dei Servizi.
2. Il Direttore dei Servizi, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'organizzazione, alla direzione e al coordinamento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), punti *i), ii), iii), iv), vii), ix)* e b), punto *i)* del presente Statuto, nonché delle altre attività attribuite alla sua competenza dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore dei Servizi rende al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno mensile, apposita relazione circa l'andamento delle attività di competenza, proponendo gli interventi ritenuti utili al miglioramento dei servizi offerti dall'Associazione alla collettività. Il Di-

rettore dei Servizi comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione gli interventi urgenti da adottare per assicurare la continuità delle attività associative di competenza.

3. Nell'ambito delle attività di competenza, il Direttore dei Servizi:
 - a) sovrintende al regolare svolgimento delle attività medesime, impartendo gli ordini di servizio e le direttive necessarie alla loro corretta organizzazione ed esecuzione e assicurando il rispetto delle norme associative;
 - b) coordina e verifica l'attività operativa degli Associati Volontari e del personale dipendente dell'Associazione, addetto alle attività di competenza del Direttore dei Servizi medesimo;
 - c) esercita il potere di disciplina nei confronti degli Associati Volontari, secondo le previsioni del Regolamento Sanzionatorio Disciplinare dell'Associazione;
 - d) può proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente dell'Associazione, addetto alle attività di competenza del Direttore dei Servizi medesimo;
 - e) provvede alla predisposizione del rendiconto finanziario mensile delle attività;
 - f) organizza l'attività operativa e i turni degli Associati Volontari, secondo le disponibilità di questi ultimi e tenendo conto del grado di capacità e diligenza degli stessi; organizza l'attività operativa e i turni del personale dipendente;
 - g) intrattiene relazioni operative con le strutture degli enti pubblici competenti per la gestione e l'organizzazione delle attività di competenza;
 - h) assicura l'idonea manutenzione e il mantenimento in efficienza dei mezzi, delle attrezzature e di tutti i presidi necessari, proponendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti in merito;
 - i) esercita le funzioni e cura gli adempimenti previsti dal Regolamento Generale e dagli altri regolamenti dell'Associazione, ovvero definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 – Decadenza e Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni tenute nel corso di un esercizio, decadono dalla carica.
2. I componenti del Collegio dei probiviri che non partecipino, ove richiesti, a due riunioni consecutive senza un giustificato motivo, decadono dalla carica.
3. Le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione, sindaco, componente del Collegio dei Probi-viri e Direttore dei Servizi sono tra loro incompatibili.

Titolo V – Norme Finali

Articolo 29 – Sedi distaccate

1. Qualora l'Assemblea degli Associati istituisca una o più sedi distaccate dell'Associazione, nel territorio della Regione Liguria, a siffatte sedi si applicano le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e

degli altri regolamenti dell'Associazione. Le sedi distaccate non hanno autonomia amministrativa, organizzativa, contrattuale o contabile.

2. Al coordinamento delle attività presso ciascuna sede distaccata il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore dei Servizi, può proporre un Associato Volontario, a norma dell'articolo 20, comma 9 del presente Statuto.

Articolo 30 – Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture contabili previste dalla legge, l'Associazione tiene, in forma cartacea o informatica, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
 - a) il Registro Generale degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
 - d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;
 - f) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale rilascia il consenso entro il sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende comunque rilasciato qualora il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato nel medesimo termine.
3. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che adotta il progetto di bilancio, ivi inclusa la relazione di missione, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, presso la sede sociale, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione.

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, acquisiti i pareri obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 32 – Norma transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
2. Il Collegio dei Probiviri in carica alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Tra la data di approvazione del presente Statuto e la data della sua entrata in vigore, l'Assemblea degli Associati provvede ad individuare quali componenti del Collegio dei Probiviri rivestano la carica di componente effettivo e quali quella di componente supplente.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di approvazione del presente Statuto esercita le funzioni di Collegio Sindacale e Organo di Controllo, avendone i requisiti, sino alla scadenza naturale del mandato.

Articolo 33 – Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia.

Testo approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 26 giugno 2019 (Verbale a rogito Notaio Agostino Firpo di Savona del 26 giugno 2019, n. Rep. 70291/41436 – Registrato a Savona il 1° luglio 2019 al n. 3769, serie 1T) e successivamente emendato su richiesta della Regione Liguria (nota del 28 novembre 2019, prot. n. PG/2019/347391) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su delega assembleare, il 18 dicembre 2019 (Verbale a rogito Notaio Agostino Firpo di Savona del 18 dicembre 2019, n. Rep. 71150/42129 – Registrato a Savona il 20 dicembre 2019 al n. 7229, serie 1T). Approvato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. Reg. 455/2020 – prot. n. NP/2020/597377 – del 23 gennaio 2020, notificato il 27 gennaio 2020.